

# COMUNE DI FLAIBANO

P.zza Monumento, 39  
33030 Flaibano UD  
P.Iva 01538140300 Cod. Fisc. 800006150306 – Fax 0432 869331

## BANDO 2021

### PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (L. 09.12.1998, N.431, ART. 11 e L.R.07.03.2003, N.6 ART.6)

#### CONTRIBUTO ANNO 2021 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2020

##### Art. 1 – Finalità e risorse

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione dell'affitto relativo all'alloggio occupato.

Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'art.11, comma 1 della L.R. 6/2003, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431 del 9 dicembre 1998 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*).

Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

##### Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al Bando

Possono beneficiare dei contributi i titolari di contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali, a pena di esclusione:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere residente nel Comune di Flaibano;
- c) essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e soddisfare una delle seguenti condizioni:
  - essere cittadino italiano;
  - essere cittadino di stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ;
  - essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - essere titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 286/1998;
  - essere corregionale all'estero rimpatriato di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 26/02/2016, n. 7 considerando utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di almeno ventiquattro mesi i periodi di permanenza all'estero (**Modello 1. allegato alla domanda**);

I requisiti di cui al punto c), in caso di domanda presentata in forma congiunta sono sufficienti siano posseduti da uno solo dei richiedenti stessi e non è consentita in alternativa alla residenza biennale “l'attività lavorativa”

- d) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo proprio, posto sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), in base ad un contratto registrato, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), adibito a propria abitazione in base a di un contratto di locazione efficace;
- e) non essere proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata, tranne che lo stesso sia dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco e di non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio del coniuge o convivente (L.R. 8 aprile 2013, n. 5). Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare nel periodo preso a riferimento per la concessione del contributo (01.01.2020-31.12.2020) nonché alla data di presentazione della domanda;
- f) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020 ;
- g) non aver stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- h) possedere un indicatore ISE non superiore a € 30.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;
- i) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, descritte all'art. 4, il limite dell'ISE sarà innalzato del 25 %;
- j) non aver beneficiato e non intendere beneficiare delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, previste in favore di conduttori appartenenti a determinate categorie di reddito, ai sensi del comma 1, art. 10 della L. 431/98 in quanto le detrazioni succitate non sono cumulabili con i contributi di cui al presente Bando.

#### Art. 4 - Soggetti in situazione di particolare debolezza sociale o economica

Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, individuate nelle categorie dell'art. 7, comma 1, della L.R. 6/2003, che possono beneficiare dell'innalzamento del contributo di cui al precedente articolo si intendono:

- a) anziani: persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie: con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie monoredito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- f) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- g) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- h) persone destinate di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.
- i) Le maggiorazioni non sono cumulabili

## Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente va presentata dal richiedente al Comune di residenza.

Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Qualora il contratto di affitto sia intestato a più persone (cointestato) è necessaria l'autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare la domanda (**Modello 2 allegato alla domanda**).

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando deve essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Sociale del Comune.

La consegna delle domande al protocollo comunale, la loro spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Flaiano – Piazza Monumento, 39 o la trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo [comune.flaiyan@certgov.fvg.it](mailto:comune.flaiyan@certgov.fvg.it) dovrà pervenire entro e non oltre la data del **07 maggio 2021** (termine perentorio). Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro postale.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione comunale potrà procedere, anche tramite la Guardia di Finanza, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso.

L'eventuale richiesta di integrazione del Comune a causa di domanda incompleta dovrà essere evasa dal richiedente il beneficio entro cinque giorni dal ricevimento.

La domanda dovrà essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

Il Comune non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

### **Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:**

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato riportante gli estremi di registrazione;
- fotocopia del contratto di locazione dell'attuale abitazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza (se diverso dal precedente);
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, qualora il pagamento avvenga annualmente;
- Modello 1 o copia di documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attestino la permanenza all'estero (ove dichiarato);
- Modello 2 in caso di contitolarietà del contratto (ove dichiarato);
- copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2020 (le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono; le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale) in caso di impossibilità a presentarle il conduttore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale il proprietario dell'alloggio dichiara l'importo del canone di locazione da lui ricevuto nell'anno 2020 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore);
- copia della certificazione attestante lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104 del 05.02.1992 rilasciata dalle competenti Aziende Sanitarie o Amministrazioni;

- eventuale copia rilasciata dalla banca o dall’Ufficio Postale contenente le indicazioni del codice IBAN;
- per i richiedenti extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (o della ricevuta della richiesta di rinnovo).

#### Art. 6 - Integrazioni ed Esclusioni

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- abbia stipulato un contratto di locazione di Edilizia sovvenzionata;
- non risulti intestatario, né risultino intestatari gli altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dal presente bando.

#### Art. 7 – Casi particolari

Titolari di carta o permessi di soggiorno: qualora i richiedenti siano già titolari di detti permessi ma in attesa di rinnovo degli stessi da parte degli organi competenti, devono allegare alla domanda copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo.

Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale dalla quale risulti chiaramente l’assegnazione di un godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

Decesso del titolare del contratto: è accolta la domanda presentata da soggetto subentrato nella titolarità del contratto, già convivente, a seguito di decesso o trasferimento di residenza del titolare stesso nei casi previsti dalla legge (art. 6 L. 392/1978) che dimostri di pagare regolarmente il canone di locazione.

#### Art. 9 - Informazioni ai sensi della L. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 241/90 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale e Finanziario del Comune di Flaibano. Informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste all’Ufficio Servizio Sociale

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ass.re Felice GALLUCI